

*Termine d'opposizione: 27 giugno 1962*

---

## **LEGGE FEDERALE**

concernente

**la procedura dell'Assemblea federale e la forma,  
la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti**

(Legge sui rapporti fra i Consigli)

(Del 23 marzo 1962)

---

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto gli articoli 85, numero 1, e 122 della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 1960,

*decreta:*

### **I. Riunione e aggiornamento**

Art. 1.

<sup>1</sup> Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si radunano, di regola, per le sessioni ordinarie dell'Assemblea federale il primo lunedì di dicembre, di marzo e di giugno e il lunedì seguente la Festa federale.

<sup>2</sup> Essi sono convocati in sessione straordinaria, qualora sia deciso dal Consiglio federale o sia richiesto da un quarto dei membri del Consiglio nazionale o da cinque Cantoni.

Art. 2

<sup>1</sup> Il Consiglio federale invia la lettera di convocazione per ogni sessione ordinaria o straordinaria. Sono riservati gli articoli 12, 13 e 13 bis della legge federale del 26 marzo 1934<sup>1)</sup> sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione.

1) CS 1, 148; FF 1962, 433..

<sup>2</sup> La lettera di convocazione indica l'ordine del giorno stabilito dai presidenti dei due Consigli per la prima seduta. Inoltre, sono allegati l'elenco degli oggetti in deliberazione davanti all'Assemblea federale con le necessarie indicazioni dello stato dei lavori, come anche gli elenchi dei disegni, mozioni, postulati e interpellanze da trattare durante la sessione.

<sup>3</sup> È riservata la convocazione dell'Assemblea federale a Consigli uniti (art. 37).

### Art. 3

<sup>1</sup> La chiusura o l'aggiornamento di una sessione può essere risolto da un Consiglio solo con il consenso dell'altro.

<sup>2</sup> La soppressione delle sedute per quattro giorni consecutivi al massimo non costituisce un aggiornamento.

## II. Forma degli atti legislativi

### Art. 4

Gli atti legislativi devono rivestire una delle forme seguenti:

- a. legge federale;
- b. decreto federale di obbligatorietà generale;
- c. decreto federale semplice.

### Art. 5

<sup>1</sup> Gli atti legislativi di durata illimitata che contengono norme di diritto sono, riservato l'articolo 7, emanati in forma di legge.

<sup>2</sup> Sono norme di diritto tutte le norme generali e astratte che impongono obblighi o conferiscono diritti alle persone fisiche o giuridiche o che disciplinano l'organizzazione, la competenza o i compiti delle autorità o stabiliscono una procedura.

<sup>3</sup> La forma della legge va parimente osservata ove essa sia prescritta da una disposizione speciale.

### Art. 6

<sup>1</sup> Gli atti legislativi di durata limitata che contengono norme di diritto sono emanati in forma di decreto di obbligatorietà generale.

<sup>2</sup> Questa forma è parimente osservata per gli atti legislativi che, in virtù della Costituzione federale, sono assoggettati al referendum e per i quali non è prevista la forma della legge.

<sup>3</sup> I decreti di obbligatorietà generale possono essere dichiarati urgenti, se la loro entrata in vigore non può essere ritardata (art. 89 bis, cpy. 1, Cost.).

<sup>4</sup> Per la procedura di dichiarazione d'urgenza, valgono le disposizioni dell'articolo 35.

#### Art. 7

<sup>1</sup> Gli atti legislativi contenenti norme di diritto e dati, in virtù della Costituzione federale, di una legge o di un decreto federale di obbligatorietà generale (art. 6), per una speciale autorizzazione che escluda il referendum, sono parimente emanati in forma di decreto di obbligatorietà generale, ancorchè siano di durata illimitata.

<sup>2</sup> L'autorizzazione può essere dedotta da una legge o da un decreto di obbligatorietà generale solo in quanto essa vi sia espressamente contenuta con l'indicazione che il referendum non può essere chiesto.

<sup>3</sup> Nei decreti emanati in virtù di detta autorizzazione è indicata, al posto della clausola referendaria, la disposizione in virtù della quale il referendum non può essere chiesto.

#### Art. 8

<sup>1</sup> Gli atti legislativi, per i quali non è prescritta alcun'altra forma, sono emanati in forma di decreto semplice.

<sup>2</sup> Per i decreti semplici, il referendum non può essere chiesto.

### III. Deliberazioni nei due Consigli

#### 1. Priorità di trattazione

##### Art. 9

<sup>1</sup> La priorità di trattazione degli oggetti che devono essere deliberati separatamente dai Consigli è attribuita all'uno o all'altro Consiglio.

<sup>2</sup> I presidenti dei Consigli si accordano sulla priorità, riservata l'approvazione dei due Consigli.

<sup>3</sup> Se il Consiglio federale annuncia, prima della riunione dei due Consigli, un oggetto come particolarmente urgente, i presidenti di questi decidono definitivamente sulla priorità. In questo caso, gli uffici, se necessario, nominano le commissioni già prima della sessione.

##### Art. 10

<sup>1</sup> Se i due Consigli o, nel caso dell'articolo 9, capoverso 3, i loro presidenti non si accordano sulla priorità, questa è, dai presidenti, rimessa alla sorte.

<sup>2</sup> Il sorteggio è effettuato dopo che ambedue i Consigli o, nel caso dell'articolo 4, capoverso 3, i loro presidenti, hanno confermato le proprie decisioni divergenti.

### Art. 11

<sup>1</sup> La prima deliberazione di articoli costituzionali, di leggi e di decreti di obbligatorietà generale non urgenti può solo eccezionalmente avvenire in ambedue i Consigli durante la stessa sessione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale, se desidera che la deliberazione avvenga nei due Consigli nella stessa sessione, presenta una domanda motivata. Su di essa decide la Conferenza dei presidenti dei gruppi del Consiglio nazionale, qualora le priorità spetti al Consiglio degli Stati, o l'Ufficio del Consiglio degli Stati, qualora la priorità spetti al Consiglio nazionale.

## 2. Procedura in casi di divergenze

### Art. 12

<sup>1</sup> Le decisioni di un Consiglio su oggetti, da trattarsi in ambedue, sono firmate dal presidente e dal segretario e comunicate, con lettera accompagnatoria, all'altro Consiglio, entro, di regola, due giorni.

<sup>2</sup> Lo stesso vale se un Consiglio decide di non entrare nel merito di un disegno trasmessogli dal Consiglio federale o dall'altro Consiglio o se esso prende una decisione equivalente.

<sup>3</sup> La medesima regola è applicabile alle mozioni accettate da un Consiglio.

<sup>4</sup> Non sono, invece, comunicate all'altro Consiglio, le mozioni presentate dai membri di un Consiglio e respinte da questo nè le decisioni su postulati.

### Art. 13

<sup>1</sup> Per i disegni di legge e di decreto, la comunicazione è effettuata dopo la votazione sul complesso (art. 34).

<sup>2</sup> Quando si tratta di un disegno di legge o di decreto ampio che si presta a essere discusso partitamente, ciascuno dei due Consigli può eccezionalmente, con il consenso dell'altro, frazionarlo e trasmetterlo all'altro prima del voto sul complesso. In tal caso, i membri dei due Consigli possono presentare proposte di nuovo esame dell'intero disegno sino alla votazione sul complesso.

<sup>3</sup> Se le decisioni dei due Consigli circa il frazionamento divergono e se il Consiglio che ha respinto il frazionamento conferma la sua decisione, il disegno è trasmesso all'altro Consiglio solo dopo la votazione sul complesso.

### Art. 14

Una decisione concorde dei due Consigli non è necessaria per le petizioni.

## Art. 15

<sup>1</sup> Affinchè una mozione accettata da un Consiglio obblighi il Consiglio federale, è necessaria l'adesione dell'altro Consiglio.

<sup>2</sup> Se un Consiglio respinge una mozione accettata dall'altro Consiglio e lo informa della sua decisione, la mozione è considerata respinta.

## Art. 16

<sup>1</sup> In tutti gli altri casi, le decisioni divergenti di un Consiglio sono rimandate per deliberazione all'altro Consiglio, fino a quando i due Consigli si accordano.

<sup>2</sup> La nuova deliberazione è esclusivamente limitata alle divergenze.

<sup>3</sup> Essa può estendersi ad altri punti solo se sia reso necessario dalle nuove decisioni o se sia proposto, di comune intesa, dalle commissioni dei due Consigli.

## Art. 17

<sup>1</sup> Se un Consiglio dichiara definitive le sue decisioni e l'altro conferma le proprie, le divergenze sono sottoposte alla conferenza di conciliazione, composta dei membri delle commissioni dei due Consigli.

<sup>2</sup> La commissione di un Consiglio, che fosse meno numerosa di quella dell'altro, è completata sino ad avere lo stesso numero di membri.

<sup>3</sup> La conferenza è presieduta dal presidente della commissione del Consiglio che ha avuto la priorità.

## Art. 18

<sup>1</sup> La conferenza di conciliazione delibera validamente alla presenza, espressamente accertata, della maggioranza di ciascuna commissione.

<sup>2</sup> Se la maggioranza dei votanti approva una proposta, questa costituisce la proposta di conciliazione della conferenza.

<sup>3</sup> Il presidente ha lo stesso diritto di voto degli altri membri; in caso di parità di voti, decide.

## Art. 19

Se non è conseguita alcuna intesa, ciascuna commissione ne fa rapporto al suo Consiglio. Non vi è volazione. L'intero disegno cade ed è cancellato dall'elenco degli oggetti in deliberazione.

## Art. 20

<sup>1</sup> Se è conseguita un'intesa, la proposta di conciliazione è trasmessa dapprima al Consiglio che ha avuto la priorità e poi, dopo che questo Consiglio ha preso la sua decisione, all'altro.

<sup>2</sup> Il rapporto della commissione e la discussione sono limitati alla proposta di conciliazione. Ciascun Consiglio può decidere una volta sola.

<sup>3</sup> Se la proposta di conciliazione è respinta da uno o da ambedue i Consigli, l'intero disegno cade ed è cancellato dall'elenco degli oggetti in deliberazione.

#### Art. 21

<sup>1</sup> La procedura conformemente agli articoli da 16 a 20 non è, tuttavia, applicata se le decisioni divergenti dei due Consigli concernono l'entrata in materia sul disegno o l'approvazione dello stesso nella votazione sul complesso. Se il Consiglio, che ha respinto l'entrata in materia o l'approvazione del disegno, conferma la sua decisione, questa è definitiva e il disegno è cancellato dall'elenco degli oggetti in deliberazione.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 è parimente applicabile se le decisioni divergenti dei due Consigli concernono un disegno nel suo complesso, in particolare l'approvazione di una convenzione internazionale o la garanzia a una costituzione cantonale.

### 3. Procedura in caso di iniziativa popolare

#### Art. 22

<sup>1</sup> Il Consiglio federale accerta, fondandosi sulla Costituzione federale e sulla legge federale del 23 marzo 1962 <sup>1)</sup> sul modo di procedere per la domanda d'iniziativa popolare concernente la revisione della Costituzione federale (legge sulle iniziative popolari), se la domanda d'iniziativa

- a. ha raccolto il numero prescritto di firme valide e
- b. concerne la revisione totale o parziale della Costituzione federale.

<sup>2</sup> Se queste condizioni sono adempiute, il Consiglio federale dichiara che la domanda d'iniziativa è riuscita.

<sup>3</sup> Se la domanda d'iniziativa contiene una clausola di ritiro, il Consiglio federale decide, inoltre, se quest'ultima è conforme alle esigenze legali (art. 4, cpv. 3, della legge sulle iniziative popolari).

<sup>4</sup> Se i diversi testi di una iniziativa divergono, il Consiglio federale li adegua, in quanto necessario, al testo autentico (art. 4, cpv. 2, della legge sulle iniziative popolari).

<sup>5</sup> Il Consiglio federale pubblica la decisione nel «Foglio federale».

#### Art. 23

Il Consiglio federale, se accerta che la domanda d'iniziativa è riuscita, presenta all'Assemblea federale un rapporto e le proposte sul contenuto della stessa.

1) FF 1962, 435.

## Art. 24

<sup>1</sup> L'Assemblea federale, se accerta che le condizioni dell'articolo 121, capoversi 3 o 4, della Costituzione federale non sono adempiute, dichiara la nullità dell'iniziativa.

<sup>2</sup> Se le decisioni dei due Consigli circa la validità di un'iniziativa divergono e se il Consiglio che si è pronunciato per la validità conferma la sua decisione, l'iniziativa è considerata valida.

## Art. 25

<sup>1</sup> Qualora la domanda d'iniziativa dichiarata riuscita concerne la revisione totale della Costituzione federale, l'Assemblea federale, senza esprimere il proprio parere, sottopone a votazione popolare il quesito se tale revisione debba essere effettuata.

<sup>2</sup> Se la maggioranza dei cittadini svizzeri partecipanti alla votazione si pronuncia affermativamente, si procederà alla nuova elezione dei due Consigli, onde por mano alla revisione totale (art. 120 Cost.).

## Art. 26

<sup>1</sup> Qualora la domanda d'iniziativa dichiarata riuscita concerne l'emanazione, l'abrogazione o la modificazione di determinati articoli della Costituzione federale (revisione parziale) e qualora essa è presentata come proposta generale, ossia nella forma di progetto non elaborato, l'Assemblea generale, entro due anni dalla presentazione dell'iniziativa, deve decidere se essa vi aderisce o no.

<sup>2</sup> L'Assemblea federale, se aderisce all'iniziativa, le dà seguito conformemente all'articolo 121, capoverso 5, della Costituzione federale.

<sup>3</sup> L'Assemblea federale, se non aderisce all'iniziativa, la sottopone alla votazione popolare, con o senza raccomandazione di respingerla.

<sup>4</sup> Se le decisioni dei due Consigli divergono, è applicabile l'articolo 21.

<sup>5</sup> Se una decisione concorde dei due Consigli non è conseguita entro il termine legale, il Consiglio federale ordina la votazione popolare.

<sup>6</sup> Se la maggioranza dei cittadini svizzeri partecipanti alla votazione si pronuncia affermativamente, l'Assemblea federale procede senza indugio alla revisione, uniformandosi alla decisione del popolo, e sottopone il risultato delle sue deliberazioni alla votazione del popolo e dei Cantoni (art. 121, cpv. 5, Cost.).

## Art. 27

<sup>1</sup> Qualora la domanda di revisione parziale è presentata nella forma di un progetto già elaborato, l'Assemblea federale deve decidere, entro tre anni dalla presentazione dell'iniziativa, se aderisce o no alla stessa come fu presentata.

<sup>2</sup> L'Assemblea federale, se aderisce all'iniziativa, la sottopone alla votazione del popolo e dei Cantoni, con o senza raccomandazione di accettarla.

<sup>3</sup> L'Assemblea federale, se non aderisce all'iniziativa, la sottopone parimente alla votazione del popolo e dei Cantoni, con o senza raccomandazione di respingerla. Essa può nel contempo sottoporre loro un progetto di revisione, da essa elaborato, concernente la stessa materia costituzionale (controprogetto).

<sup>4</sup> Se le decisioni dei due Consigli divergono, gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 sono applicabili.

<sup>5</sup> Se i due Consigli non si sono accordati sul testo del controprogetto, la conferenza di conciliazione può anche proporre, in deroga all'articolo 17, capoverso 1, di rivenire sulla decisione concorde di non aderire all'iniziativa e di presentare un controprogetto.

<sup>6</sup> Se i due Consigli non conseguono una decisione concorde, entro il termine legale, il Consiglio federale ordina la votazione del popolo e dei Cantoni.

## Art. 28

<sup>1</sup> Se al Consiglio federale sono state presentate più iniziative sulla stessa materia costituzionale, l'iniziativa presentata per prima è per prima trattata, nel termine stabilito agli articoli 26 e 27, e sottoposta alla votazione popolare.

<sup>2</sup> Le altre iniziative sono trattate dall'Assemblea federale nell'ordine in cui sono state presentate, ciascuna entro un anno dalla votazione popolare sull'ultima iniziativa trattata.

## Art. 29

<sup>1</sup> Il Consiglio federale deve presentare all'Assemblea federale il rapporto e le proposte al più tardi un anno prima della scadenza dei termini previsti negli articoli 26, capoverso 1, 27, capoverso 1, e 28, capoverso 1.

<sup>2</sup> Se, per circostanze speciali, non è in grado di provvedervi, esso ne informa l'Assemblea federale prima della scadenza del termine assegnatogli.

<sup>3</sup> In tal caso, l'Assemblea federale può prorogare di un anno al massimo il termine previsto agli articoli 26, capoverso 1, 27, capoverso

1, e 28, capoverso 1, o deliberare sull'iniziativa senza aspettare il rapporto e la proposta del Consiglio federale.

#### Art. 30

La votazione popolare sull'iniziativa e la procedura ulteriore sono ordinate in conformità della legge sulle iniziative popolari e della legge federale del 17 giugno 1874<sup>1)</sup> concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

### 4. Redazione definitiva degli atti legislativi

#### Art. 31

<sup>1</sup> Terminate le deliberazioni nei due Consigli, le leggi e i decreti di obbligatorietà generale sono trasmessi alla commissione di redazione.

<sup>2</sup> La commissione di redazione è composta dei relatori delle commissioni dei due Consigli, del cancelliere della Confederazione e del vicecancelliere o di ambedue i vicecancellieri, come anche del segretario generale dell'Assemblea federale. Il capo della segreteria di lingua italiana della Cancelleria federale (art. 33) partecipa alle sedute quale perito permanente. La commissione di redazione può invitare altri periti. I periti hanno voto consultivo.

<sup>3</sup> Essa è convocata e presieduta dal relatore del Consiglio che ha avuto la priorità.

#### Art. 32

<sup>1</sup> La commissione di redazione stabilisce il testo tedesco e il testo francese definitivo, ne assicura la concordanza ed elimina le contraddizioni puramente formali.

<sup>2</sup> Essa non può procedere a modificazioni materiali; tuttavia, se constatata che un disegno, per contraddizioni, imprecisioni o lacune manifeste, esige tali modificazioni, i relatori delle commissioni le propongono ai Consigli.

#### Art. 33

<sup>1</sup> Il testo italiano del disegno è stabilito dalla commissione di redazione italiana.

<sup>2</sup> Essa è composta di due membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati, di lingua italiana, e del capo della segreteria di lingua italiana della Cancelleria federale; è presieduta dal mem-

1) CS 1, 168; FF 1902, 435.

bro più anziano di carica del Consiglio che ha avuto la priorità. Se ricorre a periti, questi hanno solo voto consultivo.

<sup>3</sup> I presidenti dei due Consigli designano per la durata della legislatura i membri del loro Consiglio, che fanno parte della commissione.

## 5. Votazioni

### Art. 34

La prima deliberazione è conclusa, in ciascun Consiglio, con la votazione sul complesso del disegno.

### Art. 35

<sup>1</sup> Per i disegni di decreti di obbligatorietà generale provvisti della clausola d'urgenza, quest'ultima è sottratta alla votazione sul complesso.

<sup>2</sup> L'urgenza è discussa e decretata solo dopo l'eliminazione delle divergenze; la priorità spetta nuovamente al Consiglio che l'aveva sull'intero disegno. La votazione sulla clausola d'urgenza deve essere espressamente prevista nell'ordine del giorno.

<sup>3</sup> L'urgenza può essere decretata solo con la maggioranza di tutti i membri di ciascun Consiglio; il voto del presidente conta come quello degli altri membri.

<sup>4</sup> Se le decisioni dei due Consigli sulla clausola d'urgenza non concordano e se il Consiglio che l'ha respinta conferma la sua decisione, questa è definitiva e la clausola referendaria sostituisce la clausola di urgenza.

<sup>5</sup> Qualora il rifiuto dell'urgenza renda vano un decreto, ciascun membro dei due Consigli e il Consiglio federale possono, sino alla votazione finale (art. 36), proporre la cancellazione dall'elenco degli oggetti in deliberazione.

### Art. 36

<sup>1</sup> Se ambedue i Consigli hanno completamente deliberato su un disegno concernente una norma costituzionale, una legge o un decreto di obbligatorietà generale e, dato il caso, hanno approvato il testo stabilito dalla commissione di redazione, una votazione finale sull'oggetto si svolge in ciascun Consiglio.

<sup>2</sup> Se il disegno è respinto dall'uno o dall'altro Consiglio, esso cade ed è cancellato dall'elenco degli oggetti in deliberazione.

### III. Consigli uniti in Assemblea federale

#### Art. 37

<sup>1</sup> Se ambedue i Consigli devono riunirsi per deliberare in comune (art. 92 Cost.), essi sono convocati per iscritto dal presidente del Consiglio nazionale o, qualora ne sia impedito, dal presidente del Consiglio degli Stati.

<sup>2</sup> Il presidente del Consiglio nazionale o, qualora ne sia impedito, il presidente del Consiglio degli Stati dirige le deliberazioni.

<sup>3</sup> L'Assemblea federale a Consigli uniti si dà il suo regolamento.

#### Art. 38

Una commissione, incaricata di esaminare le domande di grazia presentate all'Assemblea federale, è istituita per la durata della legislatura; essa è composta di nove membri del Consiglio nazionale e di quattro membri del Consiglio degli Stati e si costituisce da sè.

#### Art. 39

Una commissione, che si costituisce da sè, è istituita ogni qualvolta sia necessario preparare decisioni in caso di conflitti di competenza. Per la sua composizione, vale il rapporto di rappresentanza della commissione di grazia.

### IV. Segreteria dell'Assemblea federale

#### Art. 40

<sup>1</sup> Gli affari di cancelleria dell'Assemblea federale (Consigli separati e Consigli uniti) sono sbrigati, in seno alla Cancelleria federale, dalla segreteria dell'Assemblea federale, diretta dal segretario generale dell'Assemblea federale.

<sup>2</sup> Il segretario generale dell'Assemblea federale è sottoposto ai presidenti dei due Consigli.

#### Art. 41

<sup>1</sup> Le deliberazioni dei due Consigli sono registrate alla lettera.

<sup>2</sup> Il testo è sottoposto a ciascun oratore per eventuali miglioramenti stilistici, che non devono, tuttavia, modificare il significato del discorso.

<sup>3</sup> Le contestazioni concernenti il testo definitivo sono decise dallo Ufficio del Consiglio.

### Art. 42

<sup>1</sup> Le deliberazioni su norme costituzionali, leggi e decreti di obbligatorietà generale sono pubblicate nel «Bollettino Ufficiale dell'Assemblea federale».

<sup>2</sup> Ciascun Consiglio può decidere la pubblicazione anche di altre deliberazioni. Esso comunica la decisione all'altro Consiglio, salvo che si tratti di affari che non concernono quest'ultimo.

## V. Rapporti dell'Assemblea federale e delle sue commissioni con il Consiglio federale

### 1. Presentazione di messaggi e rapporti del Consiglio federale

#### Art. 43

Nei messaggi a sostegno di disegni di legge e di decreti, il Consiglio federale tratta, in un capitolo speciale, il problema della costituzionalità.

#### Art. 44

<sup>1</sup> I messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale sono trasmessi alla Segreteria dell'Assemblea federale così per tempo da poter essere inviati ai membri dei due Consigli, al più tardi, 10 giorni avanti la seduta della commissione che tratta, per prima, l'oggetto. È riservato l'articolo 45, capoverso 2.

<sup>2</sup> Per il rimanente, la circolazione degli inserti fra il Consiglio federale e l'Assemblea federale con le sue commissioni è disciplinata da uno speciale regolamento emanato dal Consiglio federale e sottoposto all'approvazione dei due Consigli.

#### Art. 45

<sup>1</sup> Per la sessione estiva, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale i rapporti sulla sua gestione e i conti di Stato, il rapporto di gestione e i conti delle Ferrovie federali svizzere dell'esercizio precedente, come anche il bilancio di previsione della regola degli alcoli per l'anno seguente; per la sessione invernale, esso presenta il bilancio di previsione della Confederazione e quello delle Ferrovie federali svizzere per l'anno seguente, come anche un rapporto sulla gestione e i conti della regola degli alcoli nell'anno precedente.

<sup>2</sup> Il rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione, i conti di Stato e il bilancio di previsione della Confederazione sono trasmessi ai membri delle commissioni, al più tardi, un mese prima dell'inizio della sessione.

<sup>3</sup> Se, nella sessione invernale, sono decise spese per l'anno seguente, il bilancio di previsione deve esserne completato, ancorchè sia già stato approvato.

<sup>4</sup> Il rapporto di gestione indica brevemente a che punto è l'esame delle mozioni trasmesse al Consiglio federale.

#### Art. 46

<sup>1</sup> I Consigli possono trasmettere ogni oggetto di deliberazione al Consiglio federale perchè riferisca.

<sup>2</sup> Prima di essere trattati, i ricorsi contro risoluzioni e decisioni del Consiglio federale sono trasmessi allo stesso, perchè riferisca.

<sup>3</sup> Per i rapporti fra il Consiglio federale e l'Assemblea federale in caso di trattazione di una iniziativa popolare valgono gli articoli 22 e seguenti.

### 2: Rapporti del Consiglio federale con le commissioni parlamentari

#### Art. 47

<sup>1</sup> Le commissioni di ambedue i Consigli possono invitare alle loro sedute membri del Consiglio federale, per avere i necessari chiarimenti.

<sup>2</sup> Esse possono domandare al Consiglio federale messaggi e rapporti completivi sui disegni sottoposti al loro esame.

#### Art. 48

Per l'esame del bilancio di previsione della Confederazione, delle domande di crediti suppletivi, del riporto di crediti e dei conti di Stato, ciascun Consiglio istituisce una commissione delle finanze per la durata della legislatura.

#### Art. 49

Le commissioni delle finanze di ambedue i Consigli eleggono nel loro seno e per la durata della legislatura, una delegazione, nella quale ciascuna commissione delega tre membri e che si costituisce da sè.

#### Art. 50

<sup>1</sup> Alla delegazione delle finanze spettano l'esame e il controllo particolareggiati dell'intera gestione finanziaria.

<sup>2</sup> Essa si riunisce almeno una volta ogni due mesi e, inoltre, qualora sia necessario.

<sup>3</sup> Nella misura in cui lo reputi necessario per l'adempimento delle sue funzioni, la delegazione delle finanze ha il diritto assoluto di prendere

conoscenza, in qualunque tempo, degli atti in rapporto con la gestione finanziaria e di esigere da tutti i servizi i chiarimenti utili.

<sup>4</sup> In particolare, il controllo delle finanze le fornisce ogni informazione desiderata e, a tale scopo, le mette a disposizione, a mano a mano, tutti i rapporti di revisione e i processi verbali, tutta la corrispondenza fra il Dipartimento delle finanze e delle dogane e gli altri Dipartimenti, la Cancelleria federale e i Tribunali federali, come anche tutti i decreti del Consiglio federale che concernono la vigilanza sui crediti iscritti in bilancio e, in generale, la gestione finanziaria della Confederazione.

<sup>5</sup> Le è parimente concesso il personale necessario per speciali verificazioni e ricerche; essa può, inoltre, ricorrere al parere di periti per chiarire punti richiedenti cognizioni tecniche speciali.

#### Art. 51

Per l'esame del rapporto di gestione, dei conti e del bilancio di previsione della regia degli alcoli, ciascun Consiglio istituisce, per la durata della legislatura, una commissione degli alcoli.

#### Art. 52

Le commissioni degli alcoli di ambedue i Consigli eleggono, nel loro seno e per la durata della legislatura, una delegazione, nella quale ciascuna commissione delega tre membri e che si costituisce da sè.

#### Art. 53

<sup>1</sup> La delegazione degli alcoli esamina il bilancio di previsione e i conti della regia e vigila su tutta l'attività della stessa, eccettuato l'uso della decima dell'alcole.

<sup>2</sup> Essa si riunisce almeno una volta ogni trimestre e, inoltre, qualora sia necessario.

<sup>3</sup> La regia le presenta un rapporto trimestrale scritto sulla sua gestione.

<sup>4</sup> Nella misura in cui lo reputi necessario per l'adempimento delle sue funzioni, la delegazione ha il diritto di prendere conoscenza, in qualunque tempo, della contabilità e della corrispondenza della regia e di esigere i chiarimenti utili.

<sup>5</sup> Il controllo delle finanze fornisce alla delegazione ogni informazione desiderata e, a tale scopo, le mette a disposizione, a mano a mano, tutti i rapporti di revisione, i processi verbali e la corrispondenza concernenti la vigilanza sui crediti iscritti in bilancio e, in generale, la gestione della regia.

<sup>6</sup> Alla delegazione è concesso il personale necessario per speciali verificazioni e ricerche; essa può, inoltre, ricorrere al parere di periti per chiarire punti richiedenti cognizioni tecniche speciali.

## Art. 54

<sup>1</sup> I Consigli possono istituire altre commissioni permanenti per la durata della legislatura.

<sup>2</sup> I membri di una commissione permanente, il cui mandato è scaduto per disposizioni regolamentari o per altri motivi, non possono essere rieletti nella stessa commissione per almeno tre anni.

## VI. Pubblicazione ed entrata in vigore degli atti legislativi

## Art. 55

Dopo che un atto legislativo è stato approvato dai due Consigli, la segreteria dell'Assemblea federale stabilisce un esemplare originale in tedesco e uno in francese, firmato dai presidenti e dai segretari di ambedue i Consigli, con indicazione della data di approvazione, e il Consiglio che aveva la priorità li trasmette al Consiglio federale, affinché provveda alla pubblicazione e, dato il caso, all'esecuzione dell'atto legislativo.

## Art. 56

<sup>1</sup> Il Consiglio federale provvede alla pubblicazione degli atti legislativi nella «Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti federali» o nel «Foglio federale».

<sup>2</sup> Per gli atti legislativi assoggettati al referendum, è riservata la legge federale concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

## Art. 57

<sup>1</sup> La «Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti federali» è pubblicata nelle tre lingue ufficiali, per quanto possibile simultaneamente.

<sup>2</sup> Essa è spedita gratuitamente, in un esemplare, ai Governi cantonali, ai loro Dipartimenti, alle prefetture o autorità distrettuali, ai tribunali cantonali e ai Comuni.

<sup>3</sup> Le autorità cantonali sono tenute a conservarla rilegata.

<sup>4</sup> I cittadini hanno il diritto di consultarla nelle cancellerie comunali.

## Art. 58

<sup>1</sup> La data d'entrata in vigore di un atto legislativo, se non è determinata dai due Consigli, è stabilita dal Consiglio federale e pubblicata contemporaneamente all'atto legislativo.

<sup>2</sup> La data dell'entrata in vigore non deve, di regola, essere stabilita per un giorno anteriore al quinto dalla pubblicazione.

<sup>3</sup> Se la data dell'entrata in vigore non è stata affatto stabilita, l'atto legislativo entra in vigore il quinto giorno dopo la sua pubblicazione. Se la pubblicazione nelle tre raccolte non avviene simultaneamente, il termine di cinque giorni decorre solo dalla pubblicazione più tarda.

## VII. Disposizioni finali e transitorie

### Art. 59

La presente legge entra in vigore il 1° dicembre 1962.

### Art. 60

<sup>1</sup> Alla stessa data sono abrogati:

- a. la legge federale del 9 ottobre 1902 <sup>1)</sup> sui rapporti fra il Consiglio nazionale, il Consiglio degli Stati e il Consiglio federale, e sulla forma della promulgazione e della pubblicazione delle leggi e dei decreti;
- b. gli articoli 6 a 10 della legge federale del 27 gennaio 1892 <sup>2)</sup> concernente il modo di procedere per le domande d'iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale.

<sup>2</sup> Alla stessa data, la legge federale del 26 marzo 1934 <sup>3)</sup> sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione è completata come segue:

### Art. 13bis

Gli articoli 12 e 13 sono parimente applicabili qualora la sicurezza delle autorità federali o la possibilità di agire del Consiglio federale sia minacciata per altre cause.

### Art. 61

I termini previsti negli articoli 26, capoverso 1, 27, capoverso 1, e 28 sono parimente applicabili alle iniziative pendenti all'entrata in vigore della presente legge.

1) CS 1, 233.

2) CS 1, 164; RU 1951, 17.

3) CS 1, 148.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

---

### **Il Consiglio federale decreta:**

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 23 marzo 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

Data della pubblicazione: *29 marzo 1962.*

Termine d'opposizione: *27 giugno 1962.*

---

**Legge Federale concernente la procedura dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli) (Del 23 marzo 1962)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1962
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	13
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	29.03.1962
Date	
Data	
Seite	418-434
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 585

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.